



CONVENZIONE

TRA

SNAM RETE GAS S.p.A.

E

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A.

(Approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con Deliberazione XX/2016/R/GAS).

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI ED OGGETTO	9
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI	9
ARTICOLO 2 OGGETTO	11
TITOLO II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PB-GAS DEL GME	11
ARTICOLO 3 GESTIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE SULLA PIATTAFORMA PB-GAS	11
TITOLO III GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA SRG E GME.....	14
ARTICOLO 4 DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NEL RU_MPL E NEL RU_MGS	14
ARTICOLO 5	14
ATTIVAZIONE DELLE SESSIONI DEL MERCATO DEI PRODOTTI LOCATIONAL (MPL).....	14
ARTICOLO 6 LIMITI SUL MERCATO DEI PRODOTTI LOCATIONAL	15
ARTICOLO 7	16
OFFERTE DI SRG SUL MERCATO DEI PRODOTTI LOCATIONAL	16
ARTICOLO 8 LIMITI MASSIMI DI QUANTITÀ NEGOZIABILI SUL MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO ..	17
ARTICOLO 9 LIMITI DI ACQUISTO SUL MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO	18
ARTICOLO 10 OFFERTE DI SRG SUL MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO	18
ARTICOLO 11 ESITI DELLA PIATTAFORMA PB-GAS	19
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI.....	22
ARTICOLO 12 PROCEDURE TECNICHE CONCORDATE - PTC.....	22
ARTICOLO 13 UNITÀ DI MISURA	23
ARTICOLO 14 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI	23
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	26
ARTICOLO 15 RISERVATEZZA	26
ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ	27
ARTICOLO 17 DURATA	28
ARTICOLO 18 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	28
ARTICOLO 19 CLAUSOLE GENERALI	29
ARTICOLO 20 OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO	29
ARTICOLO 21	31
OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	31
ARTICOLO 22 LEGGE APPLICABILE.....	31
ARTICOLO 23 CONTROVERSIE.....	31
ARTICOLO 24 SCIoglimento DELLA CONVENZIONE GME-SRG DEL 12 NOVEMBRE 2014	31

CONVENZIONE

TRA

Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SRG), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, CAP 20097, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10238291008, Partita IVA n. 10238291008, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Paolo Mosa,

E

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME), con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124 CAP 00197, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06208031002, Partita IVA e Cod. fiscale n. 06208031002, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Prof. Pietro Maria Putti, domiciliato per la carica presso la sede legale del GME,

PREMESSO CHE

- **SRG** è la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: AEEGSI) 17 luglio 2002, n. 137/02 (nel seguito: deliberazione n. 137/02), e 26 febbraio 2004, n. 22/04 (nel seguito: deliberazione n. 22/04), come successivamente modificate ed integrate, gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas;
- **SRG**, ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00 e della deliberazione n. 137/02, ha predisposto il Codice di Rete contenente le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, approvato da AEEGSI con deliberazione del 4 luglio 2003, n.75/03 e successivi aggiornamenti (nel seguito: Codice di Rete);
- **SRG** ha predisposto e gestisce il "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" (nel seguito: PSV), la cui disciplina – le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale - è approvata da AEEGSI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 e della deliberazione n. 22/04;

- **GME** è la società, istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 79/99, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito: MGAS), le cui regole di organizzazione funzionamento sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: Disciplina MGAS), approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata, nonché nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
- **GME** è controparte degli operatori sul MGAS;
- **AEEGSI** con la deliberazione ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione ARG/gas 45/11), ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ha disposto che SRG, in qualità di responsabile del servizio di bilanciamento, si approvvigioni delle necessarie risorse presso la Piattaforma per il Bilanciamento (nel seguito: PB-GAS), appositamente organizzata e gestita dal **GME** secondo quanto stabilito dalla medesima deliberazione ARG/gas 45/11;
- la Deliberazione ARG/gas 45/11, all'articolo 3, comma 3.3, ha previsto che **SRG** e **GME** sottoscrivono una apposita convenzione nella quale sono disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché, secondo tempistiche coerenti con le previsioni della medesima deliberazione, i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per:
 - ✓ *la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento;*
 - ✓ *la registrazione delle transazioni concluse nell'ambito della piattaforma di bilanciamento e le corrispondenti modifiche dei programmi di stoccaggio degli Utenti Abilitati.*
- al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione ARG/gas 45/11, **SRG** e **GME** in data 30 novembre 2011, hanno sottoscritto un'apposita convenzione integralmente sostituita dalla convenzione sottoscritta dal GME e SRG in data 12 novembre 2014, successivamente alla positiva verifica e approvazione da parte dell'AEEGSI, con Deliberazione 551/2014/R/GAS (nel seguito: convenzione del 12 novembre 2014) del relativo schema;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con deliberazione 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016, AEEGSI, nel recepire e integrare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito: Regolamento (UE) 312/14), ha introdotto, nel contesto nazionale, disposizioni funzionali all'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento, raccogliendo in un unico Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB), allegato alla predetta deliberazione 312/2016/R/GAS: *i.* gli aspetti della disciplina del nuovo sistema che, rispetto al Regolamento (UE) 312/2014, devono essere chiariti o specificati nel contesto italiano; *ii.* le disposizioni già definite dall'AEEGSI e non incise dal medesimo Regolamento;
- per gli effetti di quanto disposto dalla deliberazione 312/2016/R/GAS il sistema di bilanciamento disciplinato dalla delibera ARG/gas 45/11 è sostituito dal nuovo sistema di bilanciamento di cui al TIB e pertanto la delibera ARG/gas 45/11 continua ad applicarsi nei limiti di cui all'articolo 7, comma 7.4, della Deliberazione 312/2016/R/GAS. Il TIB stabilisce che **SRG**, ai sensi dell'Articolo 2, comma 2.2, lettere a) e b), intraprende azioni di bilanciamento mediante:
 - ✓ la compravendita, presso MGAS, di prodotti *title* e *locational*, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 312/2014;
 - ✓ l'utilizzo di servizi di bilanciamento, ove previsti nel proprio Codice di Rete, conformemente all'articolo 3 del medesimo TIB;
- con riferimento alla negoziazione dei prodotti *locational*, il TIB dispone:
 - ✓ all'articolo 2, comma 2.3, che *nel caso di ricorso a prodotti locational, SRG comunica non appena ne ravvisa la necessità e con almeno due ore di anticipo, fatti salvi i casi di particolare urgenza, rispetto allo svolgimento della sessione sul proprio sito internet e al GME:*
 - a) *l'intenzione di ricorrere alla compravendita di prodotti locational, specificando se intende acquistare oppure vendere;*
 - b) *il punto o i punti della rete di trasporto dove è richiesta la modifica dei flussi;*
 - c) *il momento del giorno gas a decorrere dal quale richiede la modifica dei flussi;*

d) *i termini di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte;*

e) *se l'approvvigionamento è necessario per:*

(i) gestire esigenze fisiche localizzate all'interno della zona di bilanciamento;

(ii) poter gestire in sicurezza eventuali scostamenti previsti tra immissioni e prelievi complessivi della rete.

✓ all'articolo 6 le specifiche modalità con le quali il GME deve gestire, nell'ambito del MGAS, le sessioni di mercato per la negoziazione di tali prodotti (nel seguito: Mercato dei prodotti *locational* o MPL);

- l'articolo 2, comma 2.4, del TIB, stabilisce che al fine di mantenere, all'interno del giorno gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, **SRG** possa:

a) utilizzare la capacità di stoccaggio di cui dispone;

b) richiedere alle imprese di stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato delle nomine, comunque nel rispetto dei vincoli complessivi di programmazione oraria dello stoccaggio (stoccaggio Utenti);

- l'articolo 7 del TIB, prevede l'organizzazione di una sessione giornaliera di mercato, dedicata alla negoziazione di offerte per la cessione e l'acquisto del gas in stoccaggio da parte degli Utenti, da gestirsi anch'essa nell'ambito del MGAS, nella quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5, del TIB, possano essere regolate anche eventuali differenze fra i quantitativi programmati presso gli stoccaggi (dagli Utenti e da **SRG**) e quelli effettivamente movimentati anche per effetto delle predette modifiche richieste dal responsabile del bilanciamento rispetto ai flussi fisici di gas da stoccaggio (nel seguito: Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio o MGS);

- ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 312/2014:

✓ l'articolo 5 del TIB ha previsto:

▪ la valorizzazione del piccolo aggiustamento;

▪ che il prezzo medio ponderato relativamente a un giorno gas sia posto pari:

- alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso MGAS di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB di prodotti *locational*, con consegna in quel giorno gas, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata (nel seguito: SAP); ovvero
 - alla media dei SAP dei trenta giorni precedenti, nei casi in cui le offerte accettate, presso MGAS, relative a prodotti *title* siano risultate inferiori a 2000 MWh;
 - il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), sub i), del Regolamento (UE) 312/2014 è pari al minore tra i prezzi di tutte le vendite di prodotti *title* e, nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational* concluse da **SRG** per il giorno gas;
 - il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), sub i), del Regolamento (UE) 312/2014 è pari maggiore tra i prezzi di tutti gli acquisti di prodotti *title* e, nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational* conclusi da **SRG** per il giorno gas;
- ✓ l'articolo 11, comma 11.6, del TIB prevede, inter alia, che GME trasmetta a SRG le informazioni funzionali alla definizione dei prezzi di sbilanciamento;
- l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS prevede che *“in prima applicazione [...] eventuali esigenze di cessione o approvvigionamento di volumi di gas del responsabile del bilanciamento, diverse rispetto a quelle di cui al TIB sono gestite attraverso procedure concorsuali per la compravendita di gas in stoccaggio anche mediante il mercato di cui all'articolo 7 del TIB”*;
 - l'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione 312/2016/R/GAS dispone l'attuazione del nuovo sistema di bilanciamento di cui al TIB a partire dall'1 ottobre 2016;
 - l'articolo 2, comma 2.1, del TIB, prevede nelle more delle modifiche alla Disciplina MGAS funzionali a consentire la gestione del MPL e del MGS nell'ambito del MGAS, lo svolgimento delle sessioni dei predetti due mercati, in via transitoria, abbia luogo nell'ambito del Regolamento PB-GAS (nel seguito: assetto transitorio dei mercati);

- **GME**, al fine di dare esecuzione al predetto assetto transitorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione 312/2016/R/GAS, ha predisposto le modifiche al:
 - ✓ Regolamento della PB-GAS, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.7, del medesimo Regolamento, con le quali le previsioni disciplinanti l'assetto del bilanciamento previsto dalla delibera ARG/gas 45/11 sono state adeguate in conformità con quanto previsto dal TIB e dalla Deliberazione 312/2016/R/GAS, nonché dalla delibera ARG/gas 45/11, nei limiti, quest'ultima di cui all'articolo 7, comma 7.4, della Deliberazione 312/2016/R/GAS;
 - ✓ la Disciplina MGAS ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della stessa Disciplina, al fine di introdurre le previsioni strettamente necessarie all'avvio dell'assetto transitorio dei mercati nel nuovo sistema di bilanciamento introdotto dal TIB;
- per gli effetti di quanto disposto dall'AEEGSI con riferimento alle modalità di gestione dell'assetto transitorio del nuovo sistema di bilanciamento di cui al TIB:
 - ✓ **GME** risulterà controparte degli operatori unicamente sul MGAS;
 - ✓ **SRG** assumerà il ruolo di controparte degli operatori sulla Piattaforma PB-GAS, funzionale alla gestione MPL e del MGS;
- **SRG** ha predisposto le modifiche del proprio Codice di Rete funzionali all'attuazione del Regolamento (UE) 312/2014 e del TIB approvate parte di AEEGSI con deliberazione 470/2016/R/gas e con deliberazione 425/2016/R/gas;
- **SRG**, ai sensi del Codice di Rete, ha predisposto, in recepimento delle disposizioni di cui Regolamento (UE) 312/2014, l'aggiornamento alle Condizioni PSV, approvate da parte di AEEGSI con deliberazione 312/2016/R/gas;
- l'articolo 2, comma 2.4, della Deliberazione 312/2016/R/GAS stabilisce, inter alia, che **SRG** e **GME** trasmettono, per l'approvazione dell'AEEGSI, l'aggiornamento della convenzione di cui al comma 3.3, della delibera ARG/gas 45/11 funzionale all'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima Deliberazione 312/2016/R/GAS;
- al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'AEEGSI nel richiamato articolo 2, comma 2.4, della Deliberazione 312/2016/R/GAS, **SRG** e **GME** intendono sottoscrivere la presente Convenzione ad integrale sostituzione della convenzione del 12 novembre 2014, la quale, per l'effetto, si intenderà sciolta;

- lo schema della presente Convenzione, è stato inviato all'AEEGSI per l'approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della Deliberazione 312/2016/R/GAS e che lo stesso è stato positivamente verificato e approvato dall'AEEGSI con Deliberazione XXXXXXXX

Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, **SRG** e **GME**, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I
DEFINIZIONI ED OGGETTO**

***Articolo 1
Definizioni***

- 1.1 Ai fini della presente Convenzione, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 1.2, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui al TIB, al Codice di Rete ed al Regolamento della PB-GAS.
- 1.2 Nella presente Convenzione, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
 - a) Limite di Acquisto su MGS, si intende il limite massimo, in controvalore economico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle offerte in acquisto che possono essere presentate da ciascun Utente Abilitato MGS nell'ambito del MGS della Piattaforma PB-GAS con riferimento al Giorno-gas G;
 - b) Limite di Acquisto su MPL, si intende il limite massimo, in controvalore economico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle offerte in acquisto che possono essere presentate da ciascun Utente Abilitato MPL nell'ambito del MPL della Piattaforma PB-GAS con riferimento al Giorno-gas G;
 - c) Limite di Vendita su MPL, si intende la quantità massima che può essere offerta in vendita da ciascun Utente Abilitato MPL sul MPL, con riferimento al Giorno-gas G, determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che l'Utente

medesimo può assumere nei confronti di **SRG** ed il prezzo di sbilanciamento stimato comunicati da **SRG** al **GME**;

- d) Piattaforma PB-GAS, si intende la piattaforma di bilanciamento del gas, articolata nel MPL e nel MGS, organizzata e gestita dal **GME**, ai sensi della Deliberazione 312/2016/R/GAS, articolo 2, comma 2.1, nonché in attuazione della Deliberazione ARG/gas 45/11, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 7.4, della Deliberazione 312/2016/R/GAS e disciplinata secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS;
- e) Prodotti locational, si intendono i prodotti standardizzati di breve termine di cui al Regolamento (UE) 312/2014, articolo 7, comma 7.4;
- f) Punto di offerta si intende il punto di entrata ovvero di uscita dalla rete di trasporto di Snam Rete Gas per il quale **SRG** può richiedere l'attivazione delle sessioni del MPL della Piattaforma PB-GAS;
- g) PTC, si intendono le Procedure Tecniche Concordate tra le Parti, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra **GME** e **SRG** di cui alla presente Convenzione;
- h) RU_MGS, si intende il Registro degli Utenti Abilitati MGS, predisposto da SRG ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
- i) RU_MPL, si intende il Registro degli Utenti Abilitati MPL, predisposto da **SRG** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
- j) SIM-GAS, si intende il sistema informatico della Piattaforma PB-GAS mediante il quale il **GME** raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, effettua la combinazione delle stesse, determina il relativo prezzo di remunerazione e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti relativi a ciascuna sessione del MPL e del MGS della Piattaforma PB-GAS;
- k) Utente Abilitato MPL, si intende ciascun soggetto comunicato da SRG che può operare nell'ambito del MPL della PB-GAS previa ammissione alla PB-GAS stessa;
- l) Utente Abilitato MGS, si intende ciascun soggetto comunicato da SRG che può operare nell'ambito del MGS della PB-GAS previa ammissione alla PB-GAS stessa;
- m) Impresa di Stoccaggio è la società Stogit S.p.A.;

Articolo 2
Oggetto

2.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra **GME** e **SRG** con riferimento:

- a) alle attività di organizzazione e gestione da parte del **GME** della Piattaforma PB-GAS ai fini di dell'attuazione delle disposizioni di cui alla Delibera 312/2016/R/gas, articolo 2;
- b) alla gestione dei flussi informativi tra **SRG** e **GME** funzionali all'attivazione e gestione delle sessioni del MPL sulla Piattaforma PB-GAS, alla presentazione delle offerte degli Operatori, che siano anche degli Utenti **Abilitati MPL** e di SRG stessa nell'ambito di tale mercato, nonché alla registrazione presso i sistemi di **SRG** delle transazioni concluse nell'ambito del medesimo mercato;
- c) alla gestione dei flussi informativi tra **SRG** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte degli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MGS, e di SRG stessa nell'ambito del MGS della Piattaforma PB-GAS, nonché alla comunicazione a **SRG** del saldo netto delle transazioni concluse nell'ambito del medesimo mercato.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PB-GAS DEL
GME

Articolo 3
Gestione delle offerte presentate sulla Piattaforma PB-GAS

3.1 In attuazione delle disposizioni di cui alla Del. 312/2016/R/GAS, nonché della Del. ARG/gas 45/11, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 7.4, della Del. 312/2016/R/GAS, il **GME** organizza e gestisce la Piattaforma PB-GAS, secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS, nel Codice di Rete e nei documenti e negli accordi in essi richiamati, nonché nella presente Convenzione.

3.2 Ai sensi del precedente comma 3.1, il **GME** organizza la Piattaforma PB-GAS affinché:

- a) gli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL possano offrire, nell'ambito delle sessioni del MPL, attivate da GME su indicazione di SRG ai sensi del successivo Articolo 5, quantitativi di gas nella propria disponibilità, riferiti ai Punti di offerta così come comunicati da SRG ai sensi del successivo Articolo 4;
- b) gli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MGS possano offrire, nell'ambito delle sessioni giornaliere MGS, in acquisto e in vendita, quantitativi di gas in stoccaggio, nei Limiti Massimi consentiti a ciascun Utente Abilitato MGS così come comunicati da SRG ai sensi del successivo Articolo 8.

3.3 Ai sensi del precedente comma 3.1, il **GME** gestisce le offerte che gli operatori presentano sulla Piattaforma PB-GAS. A tal fine, attraverso il SIM-GAS, il **GME**:

- a) riceve dagli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL sul MPL, ovvero dagli Operatori che siano Utenti Abilitati MGS sul MGS, le offerte di acquisto e di vendita di gas;
- b) riceve da **SRG** l'offerta relativa ai prodotti locational, qualora SRG abbia richiesto l'attivazione di una sessione del MPL ai sensi del successivo Articolo 5, nonché le offerte per la cessione ovvero l'acquisto di volumi di gas in stoccaggio, secondo le modalità ed i termini stabiliti nei successivi Articolo 7 e Articolo 10;
- c) con riferimento al MPL, effettua i controlli di congruità delle offerte presentate dagli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL sulla base delle informazioni trasmesse da **SRG**, ai sensi dei successivi Articolo 4, comma 4.1, lettera a), e Articolo 6;
- d) con riferimento al MGS, effettua i controlli di congruità delle offerte presentate dagli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MGS sulla base delle informazioni trasmesse da **SRG**, ai sensi dei successivi Articolo 4, comma 4.1, lettera b), Articolo 8 e Articolo 9;
- e) sul MPL combina le offerte in acquisto e vendita e ne determina il corrispondente prezzo di remunerazione, nel rispetto delle disposizioni del TIB, secondo le modalità e i criteri definiti nel Regolamento della PB-GAS;
- f) sul MGS combina le offerte in acquisto con le offerte in vendita e determina il corrispondente prezzo di remunerazione, nel rispetto delle disposizioni del TIB, secondo le modalità e i criteri definiti nel Regolamento della PB-GAS;

g) comunica agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL gli esiti di ciascuna sessione del MPL della Piattaforma PB-GAS ovvero agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MGS gli esiti di ciascuna sessione del MGS della Piattaforma PB-GAS;

h) comunica a **SRG**:

a. per il MPL gli esiti di ciascuna sessione riportando, per ciascun punto di offerta, unitamente al prezzo di remunerazione e al giorno di consegna al PSV, le offerte accettate per ciascun operatore, come stabilito al successivo Articolo 11;

b. per il MGS, gli esiti di ciascuna sessione unitamente al relativo prezzo di remunerazione, come stabilito al successivo Articolo 11;

3.4 SRG applica agli Utenti il relativo prezzo di remunerazione comunicato da GME.

TITOLO III

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA SRG E GME

Articolo 4

Dati e informazioni contenuti nel RU_MPL e nel RU_MGS

- 4.1 **SRG**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, predispone e trasmette al **GME**:
- a) il RU_MPL, contenente, per ciascun Utente Abilitato MPL, i dati anagrafici, il corrispondente codice PSV, i codici di identificazione dei punti di offerta in relazione ai quali l'Utente ha titolo a riferire offerte;
 - b) il RU_MGS, contenente, per ciascun Utente Abilitato MGS, i dati anagrafici, il corrispondente codice e l'impresa di stoccaggio.
- 4.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi del precedente comma 4.1 e secondo le modalità previste nel Regolamento della PB-GAS verifica che l'operatore della Piattaforma PB-GAS sia in possesso della qualifica di Utente Abilitato MGS ovvero della qualifica di Utente Abilitato MPL.

Articolo 5

Attivazione delle sessioni del Mercato dei prodotti locational (MPL)

- 5.1 **SRG**, ai sensi del Codice di Rete comunica al **GME**, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle PTC l'intenzione di ricorrere alla compravendita di prodotti locational sul MPL, specificando:
- a) se intende acquistare oppure vendere;
 - b) il punto di offerta ovvero i punti di offerta rispetto ai quali è richiesta l'attivazione della sessione del MPL dove è richiesta la modifica dei flussi programmati;
 - c) l'orario di decorrenza della modifica dei flussi richiesta;
 - d) l'indicazione se l'offerta è o non è funzionale a gestire esigenze fisiche localizzate sulla rete del Trasportatore.

- 5.2 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 5.1, il **GME**:
- a) rende nota agli operatori della PB-GAS l'intenzione di **SRG** di ricorrere al MPL, mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul SIM-GAS contenente le informazioni di cui al precedente comma 5.1 e
 - b) effettua lo svolgimento della sessione del MPL, secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS.

Articolo 6
Limiti sul Mercato dei prodotti locational

- 6.1 Nel caso in cui **GME** abbia attivato una sessione del MPL su indicazione di SRG ai sensi del precedente Articolo 5 per la presentazione di offerte in acquisto di gas (offerta di SRG in acquisto), **SRG**, per ciascun Utente Abilitato MPL, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il controvalore dell'esposizione massima che l'Utente può assumere nei confronti di **SRG** stessa, ed il prezzo di sbilanciamento stimato per la determinazione da parte del **GME** del Limite di Vendita sul MPL. In assenza di tale comunicazione, il **GME**, previa conferma di SRG e salvo diversa indicazione, secondo quanto previsto nelle PTC, non considera alcun Limite di Vendita.
- 6.2 Il **GME**, partendo dall'offerta di vendita avente maggiore priorità verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della PB-GAS, per ogni Operatore che sia anche Utente Abilitato MPL, che la quantità oggetto di ciascuna offerta in vendita sia minore o uguale al Limite di Vendita ai sensi del presente articolo, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il **GME** considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero.
- 6.3 Nel caso in cui il **GME** abbia attivato una sessione del MPL su indicazione di SRG ai sensi del precedente Articolo 5 per la presentazione di offerte in vendita di gas (offerta di SRG in vendita), **SRG**, per ciascun Utente Abilitato MPL, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il relativo Limite

di Acquisto sul MPL. In assenza di tale comunicazione, il **GME**, previa conferma di SRG e salvo diversa indicazione, secondo quanto previsto nelle PTC, non considera alcun Limite di Acquisto.

6.4 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi del precedente comma 6.3, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità, verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, per ogni Operatore che sia anche Utente Abilitato MPL, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il Limite di acquisto e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il **GME** considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero.

6.5 Le offerte di SRG non saranno soggette ad alcun limite di cui al presente articolo.

Articolo 7 **Offerte di SRG sul Mercato dei prodotti locational**

7.1 Contestualmente alla richiesta di attivazione di una sessione del MPL, effettuata ai sensi del precedente Articolo 5, **SRG** comunica al **GME** la corrispondente offerta di gas in acquisto ovvero in vendita, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC.

7.2 Ai fini del precedente comma 7.1:

- a) l'offerta di gas in acquisto è considerata avente segno positivo;
- b) l'offerta di gas in vendita è considerata avente segno negativo.

7.3 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi dei precedenti commi 7.1 e 7.2, determina gli esiti della sessione del MPL della Piattaforma PB-GAS, nel rispetto di quanto previsto dal TIB, articolo 6, secondo le modalità stabilite nel Regolamento della PB-GAS.

- 7.4 Alle transazioni effettuate da **SRG** sul MPL della PB-GAS, in qualità di operatore di diritto, **GME** non applica alcun corrispettivo di cui all'articolo 7 del Regolamento della PB-GAS.

Articolo 8

Limiti Massimi di quantità negoziabili sul Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio

- 8.1 **SRG** trasmette al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, i Limiti Massimi delle quantità negoziabili, in acquisto e in vendita, sul MGS da parte di ciascun Utente Abilitato MGS, così come ricevuti dall'Impresa di Stoccaggio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.4.
- 8.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG**, ai sensi del precedente comma 8.1, verifica, secondo le modalità previste nel Regolamento della PB-GAS, che i quantitativi complessivi giornalieri corrispondenti alle offerte in acquisto e in vendita presentate sul MGS della Piattaforma PB-GAS da ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS rispettino i relativi Limiti Massimi comunicati da **SRG**.
- 8.3 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi offerti dall'Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS nell'ambito del MGS della Piattaforma PB-GAS siano superiori al Limite Massimo comunicato ai sensi del precedente comma 8.1, il **GME** riduce tali quantitativi complessivi sino al valore del Limite Massimo di competenza del medesimo Operatore, secondo modalità previste nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS.
- 8.4 In relazione al precedente comma 8.1, le modalità di comunicazione di eventuali casi di incompletezza/assenza del dato relativo all'Utente Abilitato MGS contenuto nel RU_MGS sono disciplinate nelle PTC.

Articolo 9

Limiti di acquisto sul Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio

- 9.1 **SRG**, per ciascun Utente Abilitato MGS, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il relativo Limite di Acquisto sul MGS. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il GME considera un Limite di Acquisto pari all'ultimo Limite ricevuto da **SRG**, ridotto del controvalore delle offerte accettate di acquisto nelle sessioni successive alla ricezione di tale informazione. Qualora il **GME** non abbia mai ricevuto da SRG tale informazione, il **GME**, salvo diversa comunicazione di SRG secondo quanto previsto nelle PTC, considera un Limite di Acquisto pari a zero.
- 9.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi del precedente comma 9.1, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità, verifica, nel rispetto di quanto previsto dal TIB, articolo 7, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, per ogni Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il Limite di acquisto e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero.
- 9.3 Le offerte di SRG non saranno soggette alla verifica del limite di acquisto.

Articolo 10

Offerte di SRG sul Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio

- 10.1 Le modalità e i termini di presentazione delle offerte in acquisto ovvero in vendita da parte di **SRG** sul MGS ai sensi del TIB sono stabiliti nelle PTC. Eventuali offerte per esigenze di cessione o approvvigionamento di gas diverse da quelle di cui al TIB presso la PB-GAS sono effettuate da **SRG** secondo le modalità e

termini stabiliti dal **GME** nel Regolamento della PB-GAS, fermo restando quanto previsto al comma 10.4.

10.2 Ai fini delle offerte di cui al precedente comma 10.1:

- a) le offerte di gas in acquisto sono considerate avente segno positivo;
- b) le offerte di gas in vendita sono considerate avente segno negativo.

10.3 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi dei precedenti commi 10.1 e 10.2, determina gli esiti della sessione del MGS della Piattaforma PB-GAS, nel rispetto di quanto previsto dal TIB, articolo 7, secondo le modalità stabilite nel Regolamento della PB-GAS.

10.4 Alle transazioni effettuate da **SRG** sul MGS della Piattaforma PB-GAS nel ruolo di gestore della rete di trasporto nazionale e responsabile del bilanciamento, essendo SRG operatore di diritto, **GME** non applica alcun corrispettivo di cui all'articolo 7 del Regolamento della PB-GAS.

Articolo 11 **Esiti della Piattaforma PB-GAS**

11.1 Al termine di ciascuna sessione del MPL della Piattaforma PB-GAS, il **GME** trasmette a **SRG**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:

- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica (saldo netto) delle offerte in acquisto o in vendita accettate in esito alla medesima sessione, per ciascun punto di offerta, in relazione a ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato MPL e in relazione a **SRG** - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dal Regolamento della PB-GAS e nelle Condizioni PSV;
- b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione, nel rispetto di quanto previsto dal TIB, articolo 6 il giorno di consegna al PSV.

11.2 Il **GME** si impegna a trasmettere a **SRG** i dati di cui al precedente comma 11.1, lettera a), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che i quantitativi di gas di cui il **GME** richiede la registrazione, siano attribuiti agli Utenti Abilitati MPL, iscritti nel RU_MPL utilizzato per l'esecuzione di

ciascuna sessione del MPL, secondo quanto risultante dalla comunicazione di **SRG** ai sensi del precedente Articolo 4, comma 4.1, lettera a);

- b) che il saldo netto dei quantitativi di gas riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL, di cui il **GME** richiede la registrazione, sia, in valore assoluto, non superiore al quantitativo oggetto dell'offerta presentata da **SRG** ai sensi del precedente Articolo 107;
- c) che la somma algebrica dei quantitativi riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL sia uguale e di segno contrario rispetto al quantitativo accettato relativo all'offerta presentata da **SRG** ai sensi del precedente Articolo 7, di cui il **GME** richiede la registrazione.

11.3 Al termine di ciascuna sessione del MGS della Piattaforma PB-GAS, il **GME** trasmette a **SRG**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:

- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica (saldo netto) delle offerte in acquisto ed in vendita accettate nella medesima sessione in relazione a ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS e in relazione a SRG - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dal Regolamento della PB-GAS e nel Codice di Rete;
- b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione nel rispetto di quanto previsto al TIB, articolo 7.

11.4 **GME** si impegna a trasmettere a **SRG** i dati di cui al precedente comma 11.3, lettera a), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che i quantitativi di gas di cui il **GME** richiede la registrazione, siano attribuiti agli Utenti Abilitati MGS iscritti nel RU_MGS utilizzato per l'esecuzione di ciascuna sessione del MGS secondo quanto risultante dalla comunicazione di **SRG** ai sensi del precedente Articolo 4 comma 4.1, lettera b);
- b) che il saldo netto dei quantitativi di gas riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MGS, sia, in valore assoluto, non superiore al quantitativo oggetto dell'offerta presentata da **SRG** ai sensi del TIB di cui al precedente Articolo 10;

c) che la somma algebrica dei quantitativi riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MGS e del quantitativo accettato relativo all'offerta presentata da **SRG** ai sensi del TIB di cui al precedente Articolo 10, sia pari a zero.

- 11.5 Con riferimento al MPL, **SRG** si impegna a registrare presso i propri sistemi i dati come comunicati dal **GME**, conformemente ai tempi e alle modalità stabilite nelle Condizioni PSV e nel Codice di Rete, qualora abbiano soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma 11.2 e 11.4. Con riferimento al MGS, i dati comunicati da **GME** sono inoltre trasmessi da **SRG** all'Impresa di Stoccaggio, conformemente ai tempi e alle modalità stabilite a tal fine con la suddetta Impresa di Stoccaggio per le attività di competenza fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.8, lettera a).
- 11.6 Il mancato assolvimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente comma 11.2 e 11.4 comporta il rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC. Inoltre **SRG** non procede alla trasmissione all'Impresa di stoccaggio dei dati comunicati nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.
- 11.7 Il **GME** combina le offerte secondo le modalità definite nel Regolamento PB-gas. Sul MPL, il **GME** combina le sole offerte degli operatori di segno opposto con quella di **SRG**, di cui al precedente Articolo 7.
- 11.8 Le transazioni concluse sulla Piattaforma PB-GAS, secondo le modalità descritte nelle PTC, non potranno essere successivamente oggetto di modifica ad opera delle Parti. Pertanto:
- a) **SRG** non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e alla completezza dei dati trasmessi dal **GME**;
 - b) **GME** non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e completezza della registrazione dei dati da parte di **SRG**.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12 *Procedure tecniche concordate - PTC*

- 12.1 Le norme attuative e procedurali relative alla presente Convenzione saranno formalizzate in apposite PTC, che saranno definite in forma scritta nel rispetto della medesima Convenzione e sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.
- 12.2 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:
- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti Abilitati MPL;
 - PTC n. 2 - Anagrafica Utenti Abilitati MGS;
 - PTC n. 3 – Limiti economici per il MPL;
 - PTC n. 4 – Limiti Massimi sul MGS;
 - PTC n. 5 – Limiti di Acquisto sul MGS;
 - PTC n. 6 - Richiesta di attivazione delle sessioni del MPL e offerta di SRG sul MPL;
 - PTC n. 7 – Offerta di SRG sul MGS;
 - PTC n. 8 – Comunicazione degli esiti del MPL della Piattaforma PB-GAS;
 - PTC n. 9 - Comunicazione degli esiti del MGS;
 - PTC n. 10 - Riferimenti per le comunicazioni per le attività operative sulla piattaforma PB Gas;
 - PTC n. 11 – Unità di misura.
- 12.3 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC diverse da quelle indicate al comma precedente qualora necessarie e/o opportune.
- 12.4 La definizione delle eventuali ed ulteriori PTC di cui al precedente comma 12.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avere luogo in forma scritta e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura disciplinata al precedente comma 12.1.

- 12.5 L'inosservanza delle previsioni delle PTC e qualsivoglia inadempimento degli obblighi in essere prescritti a carico delle Parti, costituisce violazione della presente Convenzione.

Articolo 13
Unità di misura

- 13.1 Ai fini dello scambio delle informazioni di cui alla presente Convenzione, **GME** e **SRG** utilizzano le unità di misura indicate nelle PTC.

Articolo 14
Diritti ed obblighi delle Parti

- 14.1 Ai sensi della presente Convenzione, **SRG** sarà responsabile:
- a) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione al GME dei dati e delle informazioni contenuti nel RU_MPL, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nel RU_MGS, secondo quanto dichiarato dagli Utenti Abilitati a **SRG**;
 - b) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione dei dati necessari per la determinazione da parte del **GME** del Limite di Vendita nei confronti di **SRG**, nonché della correttezza e della trasmissione al **GME** dei dati e delle informazioni inerenti il Limite di Acquisto nei confronti di **SRG** di cui al precedente Articolo 6, comma 6.3, relativi a ciascun Utente Abilitato MPL, ai fini della presentazione delle offerte sul MPL della Piattaforma PB-GAS;
 - c) della corretta trasmissione al **GME** delle offerte sul MPL, nonché sul MGS;
 - d) della corretta trasmissione al **GME** dei dati riguardanti il Limite Massimo di quantità negoziabili da parte di ciascun Utente Abilitato MGS, così come ricevuti da ciascuna impresa di stoccaggio;
 - e) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione dei dati riguardanti il Limite di Acquisto di ciascun Utente Abilitato MGS nei confronti di **SRG**, ai fini della presentazione delle offerte sul MGS della Piattaforma PB-GAS;
 - f) della corretta registrazione dei quantitativi di gas relativi alle transazioni concluse sul MPL della Piattaforma PB-GAS, così come trasmessi dal **GME** a **SRG**;

- g) della corretta comunicazione alle Imprese di stoccaggio dei saldi netti delle transazioni concluse sul MGS della Piattaforma PB-GAS, così come trasmessi dal **GME** a **SRG**;
- h) dell'indicazione al GME dei punti di offerta di cui al precedente Articolo 5;

14.2 Ai sensi della presente Convenzione, il **GME** sarà responsabile:

- a) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione a **SRG**, ai fini della registrazione di cui al precedente comma 14.1, lettera f), delle transazioni concluse sul MPL della Piattaforma PB-GAS con l'indicazione, del saldo netto delle offerte accettate per ciascun operatore;
- b) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione a **SRG**, ai fini delle attività di cui al precedente comma 14.1, lettera g), del saldo, su base giornaliera, delle transazioni concluse sul MGS della Piattaforma PB-GAS;
- c) della corretta elaborazione nonché della trasmissione a **SRG**, su base giornaliera, del Prezzo di Remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate/ selezionate in esito a ciascuna sessione del MGS della Piattaforma PB-GAS.
- d) della corretta elaborazione nonché della trasmissione a **SRG**, per ciascun punto di offerta:
 - i. dei quantitativi oggetto delle offerte combinate/selezionate in esito a ciascuna sessione del MPL della Piattaforma PB-GAS;
 - ii. del relativo prezzo di remunerazione di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, lettera b);
- e) della corretta trasmissione a **SRG** del prezzo della sessione del MPL.

14.3 Le attività di cui ai precedenti commi 14.1 e 14.2, saranno svolte secondo quanto definito nelle PTC.

14.4 **SRG** manleva il **GME** da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi conseguente all'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmessi da **SRG** al **GME**.

14.5 **GME** manleva **SRG** da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi conseguente all'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmessi da **GME** a **SRG**.

14.6 Le Parti si obbligano a:

- a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudicano la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione o che ne richiedano l'adeguamento;
- b) darsi reciprocamente informazione in tempo utile, affinché possano porre in essere gli interventi correttivi, eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa, derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla presente Convenzione, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione del soggetto titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello scambio dei dati e flussi informativi oggetto della presente Convenzione;
- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici;
- e) definire congiuntamente le modalità operative per la gestione di eventi che possano compromettere il normale scambio di dati e flussi informativi di cui al precedente Articolo 2 della presente Convenzione.

14.7 Ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono inviate secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 Riservatezza

- 15.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le informazioni oggetto della presente Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base al Regolamento della PB-GAS, al Codice di Rete, ovvero alla presente Convenzione. In particolare, l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle Parti opera nei confronti dei terzi, nonché nei confronti di altro personale delle stesse non direttamente coinvolto nell'esecuzione della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa ed anche successivamente, per un periodo di almeno 3 (*tre*) anni dal termine della Convenzione stessa.
- 15.2 Gli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma 15.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.
- 15.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare e a trasferire a terzi i propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi con l'esecuzione della presente Convenzione. L'eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare per le Parti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione.
- 15.4 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.

Articolo 16
Responsabilità

- 16.1 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente Convenzione la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.
- 16.2 Ferma restando la responsabilità delle Parti agli obblighi previsti della presente Convenzione, ciascuna Parte, ove abbia evidenza di un inesatto o mancato adempimento dell'altra Parte, provvede a dargliene immediata comunicazione e si impegna a fornire collaborazione reciproca affinché la Parte inadempiente possa porvi tempestivo rimedio.
- 16.3 Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse ne hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.
- 16.4 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti. In nessuna circostanza le Parti saranno responsabili per la perdita di affari, di profitti, di risparmi, perdita o danneggiamento di dati.
- 16.5 Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dalle attività dell'altra Parte. Ciascuna Parte è sollevata da ogni e qualsiasi evento pregiudizievole che potesse occorrere a persone o cose nello svolgimento delle attività dell'altra Parte.

- 16.6 In deroga a quanto previsto al Titolo V, Capo I, del Regolamento PB-Gas, le Parti convengono sin d'ora che le misure disciplinari ivi previste per le violazioni di cui all'Articolo 45, qualora commesse da **SRG**, saranno comunicate dal **GME** all'AEEGSI ed applicate previa approvazione da parte di quest'ultima.

Articolo 17
Durata

- 17.1 La presente Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a partire dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni singola scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 18.
- 17.2 In ogni caso la presente Convenzione cesserà di avere validità ed efficacia una volta terminato l'assetto transitorio dei mercati, successivamente al quale i mercati di cui agli articoli 6 e 7 del TIB saranno gestiti nell'ambito della Piattaforma MGAS e le attività disciplinate dalla presente Convenzione verranno gestite attraverso la Piattaforma MGAS e saranno oggetto di apposita convenzione tra le Parti.

Articolo 18
Modifiche ed integrazioni

- 18.1 Qualora, nel periodo di durata della presente Convenzione, intervengano modifiche od integrazioni al quadro normativo delle fonti primarie e secondarie di riferimento, che possano incidere, in modo sostanziale, sulla esecutività delle previsioni della presente Convenzione le Parti si impegnano ad apportare alla stessa e/o alle PTC le necessarie modifiche ed integrazioni. Qualora i contenuti del Regolamento della PB-GAS, delle relative DTF, della presente Convenzione e delle relative PTC dovessero risultare non coerenti tra loro, le Parti si impegnano a concordare soluzioni volte a garantire la piena operatività e, comunque, l'adeguamento della sopraccitata documentazione.

18.2 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 19
Clausole generali

19.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della presente Convenzione non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

19.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole della presente Convenzione non si estenderà alle restanti clausole e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola nulla o inefficace con altra clausola valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola sostituita.

19.3 La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione della stessa dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.

19.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.

19.5 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della presente Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

Articolo 20
Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice Etico

20.1 Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231, che include anche il Codice Etico, elaborato dalle Parti, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della

persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori disponibile sui siti internet del GME e di Snam Rete Gas.

20.2 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata della presente Convenzione.

20.3 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra, per l'intera durata della presente Convenzione ad attenersi ai principi del Codice Etico e a rispettare i diritti umani così come previsto dallo stesso Codice Etico. In particolare **GME** si impegna ad astenersi da:

- a) promettere denaro, offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di **SRG**;
- b) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di **SRG** che possano ledere gli interessi di **SRG** stessa;
- c) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi violazione dei principi del Codice Etico suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione della presente Convenzione;
- d) procurare ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di **SRG** vantaggi non patrimoniali o qualsiasi altra utilità, anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

20.4 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 21

Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

- 21.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico del GME e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del GME, obbligandosi pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.
- 21.2 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente art. 21.1 di una delle Parti costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte adempiente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare direttamente alla Parte adempiente.

Articolo 22

Legge applicabile

- 22.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 23

Controversie

- 23.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto.

Articolo 24

Scioglimento della convenzione GME-SRG del 12 novembre 2014

24.1 Le Parti si danno atto che, a decorrere dalla data di validità ed efficacia della presente Convenzione, la convenzione precedentemente stipulata dalle Parti in data 12 novembre 2014 si intenderà automaticamente sciolta, fatti salvi gli eventuali obblighi assunti dalle Parti prima dello scioglimento della stessa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, in ogni sua parte, è stata oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella presente Convenzione che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione della Convenzione stessa.

Data

.....

per il **GME**

per **SRG**